

GIURISPRUDENZA CIVILE

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. Corte di Cassazione – Penale – Delega di giurisdizione – Sentenza – 21 maggio 2008 – S.E.R. Agostino Card. Vallini, Presidente (e relatore)*

Reato di truffa – richiesta di assoluzione – obbligo di motivazione – art. 22 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia – nozione di rifugiato – insussistenza

NON sussiste violazione di legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice di merito, tenendo conto degli elementi di prova ritenuti di decisivo rilievo, li sviluppi con un iter logico e fondi su di essi il giudizio di responsabilità. Né sussiste parimenti violazione della legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice senza indugiare in tutte le singole particolareggiate argomentazioni difensive svolte, indica le fondamentali ragioni sulle quali poggia il suo convincimento, chiarendo i dati di fatto valorizzati, le prove e il ragionamento seguito: la forza di questi, infatti, implicitamente e necessariamente ha permesso al giudice di disattendere tutte le argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata.

L'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense non implica la sua applicazione da parte dello Stato della Città del Vaticano per tutti i casi in cui il reo di delitto commesso nello Stato della Città del Vaticano si trovi di fatto in territorio italiano, bensì solo nel caso in cui il reo di cui sopra si rifugi nel medesimo territorio italiano. La scelta della denominazione «rifugiato» non può essere posta nel nulla, mutandola nella semplice condizione di «trovarsi in territorio italiano»: verba aliquid operare debent. È ovvio, pertanto, che la semplice contumacia dell'imputato nel processo penale non può, in assenza di fatti specifici qualificanti, essere rappresentata da sé come il rifugiarsi dell'imputato nel territorio italiano.

In nome di Sua Santità Papa Benedetto XVI, Sommo Pontefice, la Corte di Cassazione composta dagli Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali: Agostino Vallini, Presidente e Relatore, Sergio Sebastiani, Giudice, Jean-Louis Tauran, Giudice, riunita in Camera di Consiglio, invocato il SS.mo Nome di Dio, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa n. 5/07 Ruolo Generale Penale, a carico di

* Vedi alla fine della sentenza, nota di D. DI GIORGIO, *L'equilibrio nel giudicare. Riflessioni in tema di giurisdizione penale ed obbligo di motivazione in occasione di una recente sentenza della Cassazione vaticana.*

A.A., imputato ricorrente, nato a Roma il (omissis), residente in (omissis), già dipendente della Amministrazione XX, cittadino italiano, condannato in prima istanza ed in appello, difeso d'ufficio dal Ch.mo Avv. N.N., elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano, presso la Cancelleria del Tribunale.

Svolgimento del processo

1. Il giorno 19 dicembre 2007 il Ch.mo Avv. N.N., Difensore d'ufficio del Sig. A.A., proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano lo stesso giorno (depositata il 23 gennaio 2008), con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 18 dicembre 2006 (depositata il 17 marzo 2007), che a sua volta aveva dichiarato l'imputato A.A., ai sensi degli artt. 78, 79, e 413 c.p., e art. 26 Legge 21 giugno 1969, n. L, colpevole di delitto di truffa aggravata commesso a danno della Amministrazione XX e lo condannava alla pena di diciotto mesi di reclusione, nonché, visto l'art. 430 c.p.p., al risarcimento dei danni derivati dal reato, determinati in Euro 50.759, 20 (cinquantamila settecentocinquantanove/20), rinviando alla sede civile per l'eventuale determinazione della parte residua e per la quantificazione degli interessi, nulla per il danno morale; e visto l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p. condannava l'imputato al rimborso delle spese processuali ed al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, che la impugnata sentenza della Corte d'Appello riformava e liquidava nella misura di Euro 1.650, 00 (milleseicentocinquanta/00).

2. I fatti oggetto del ricorso per cassazione risalgono ad una denuncia-querela, depositata nella Cancelleria del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano il 20 dicembre 2002, dell'allora Direttore della Amministrazione XX, il Sig. L.O., contro il Sig. A.A., (omissis) con funzioni di addetto alla cassa presso la medesima Amministrazione XX, accusato di essersi appropriato di ingenti somme della cassa della Amministrazione per un totale di circa Euro 98.945,95 (novantottomilanovecentoquarantacinque/95), approfittando della sua posizione (omissis) e ponendo in essere una serie di accorgimenti contabili volti ad occultare o a ritardare la scoperta degli ammanchi e a falsificare le risultanze di cassa. I fatti denunciati erano venuti alla luce nel corso delle consegne delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte alla signora O.I., che dal 2 ottobre 2002 avrebbe assunto le funzioni di Capo Ufficio dell'Amministrazione, in sostituzione del sig. A.A., in congedo per malattia.

Il 7 ottobre 2002 il Direttore della Amministrazione XX. contestava al Sig. A.A. le mancanze di cui si sarebbe reso responsabile e disponeva, ai sensi dell'art. 84, § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana, la sospensione cautelare dal servizio, invitando il Sig. A.A. a giustificarsi, cosa che questi faceva con scrittura del 14 ottobre 2002, mediante la quale – a parere del Direttore della Amministrazione XX – il Sig. A.A. avrebbe sostanzialmente ammesso i fatti, fornendo giustificazioni poco credibili.

A seguito di ulteriori irregolarità emerse a carico del Sig. A.A., il 19 novembre 2002 la Amministrazione X.X. disponeva la sua immediata sospensione dal servizio, cui seguivano le dimissioni del Sig. A.A., datate 18 novembre 2002, che venivano accettate con decorrenza 27 novembre 2002 dallo stesso Direttore della Amministrazione X.X., il quale al contempo richiedeva al Sig. A.A. la restituzione «in tempi brevi» delle somme indebitamente prelevate.

3. Il 7 maggio 2003 il Promotore di giustizia, assistito dal Cancelliere, procedeva in Camera di Consiglio del Tribunale all'interrogatorio del Sig. A.A., che confermava le dichiarazioni rese al Direttore della A.A. con le scritture del 14 ottobre 2002 e del 23 novembre 2002, impegnandosi anche, secondo le proprie disponibilità economiche, a risarcire, poco alla volta e almeno in parte, il danno provocato.

Il Promotore di giustizia, con lettera del 29 maggio 2004, contestava al Sig. A.A.: a) il reato di cui agli artt. 79 e 413, comma 2, c.p., per avere, fino al 2002, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, attraverso artifici e raggiri consistenti in una serie di accorgimenti contabili, procurato a sé ingiusto profitto di somma non inferiore a Euro 98.945, 95 (novantototomilanevecentoquarantacinque/95), con l'aggravante del danno reso alla Pubblica Amministrazione; b) il reato di cui agli artt. 79 e 280 c.p., per avere, nel 2002, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, contraffatto le risultanze di cassa per simulare l'esistenza di attivi ed una situazione di apparente pareggio.

Con istanza del 16 settembre 2004 il Sig. A.A. chiedeva che gli fosse nominato un Difensore d'ufficio per accedere al gratuito patrocinio; a tale istanza il 15 gennaio 2005 il Promotore di giustizia aggiunto con un suo voto esprimeva parere favorevole.

Con istanza del 18 giugno 2005 il Promotore di giustizia aggiunto chiedeva al Presidente del Tribunale decreto di citazione per l'udienza dibattimentale del Sig. A.A., imputato dei reati di cui agli artt. 79 e 413, comma 2, c.p. e di cui agli artt. 79 e 280 c.p.

Con proprio decreto del 24 giugno 2005 il Presidente ordinava la citazione del Sig. A.A. per il giorno 15 ottobre 2005, stabiliva la composizione del Collegio Giudicante, nominava Difensore d'ufficio dell'imputato il Ch.mo Avv. N.N., fissava al 1° ottobre 2005 il termine utile per proporre le prove a difesa, ordinava la comparizione per il medesimo giorno della parte lesa, avvertendo che tale comparizione era facoltativa, e ordinava la notifica del decreto presidenziale all'imputato e alla parte lesa.

Con istanza depositata in Cancelleria il 29 settembre 2005 il Difensore d'ufficio dell'imputato chiedeva quale prova a difesa l'espletamento di una perizia contabile al fine di accertare la regolarità formale e sostanziale delle scritture in contestazione ai parametri di cassa e alle disposizioni regolamentari della Santa Sede.

Il Presidente, con proprio decreto del 15 ottobre 2005, rinviava l'udienza a nuovo ruolo e, con successivo decreto del 12 novembre 2005, nominava il Perito nella persona del Dott. U. G., (*omissis*), disponendo piena facoltà di accesso ai documenti contabili presso gli uffici della Amministrazione X.X..

Il 30 novembre 2005 il Sig. L.O., Direttore della Amministrazione X.X., si costituiva parte civile a nome e per conto della medesima Amministrazione nel procedimento a carico del Sig. A.A., al fine di tutelare gli interessi e i diritti dell'amministrazione, e nominava il Ch.mo Avv. L. F. come suo Difensore.

Il 21 aprile 2006 il Perito depositava la sua perizia, nella quale rilevava la «regolarità formale e sostanziale delle scritture ai parametri di cassa ed alle disposizioni regolamentari della Santa Sede. Tuttavia dall'esame delle procedure amministrativo/contabili della Amministrazione sono emerse alcune criticità, quali l'insufficienza di forme di controllo sistematiche tra le vendite e gli incassi e la carenza di verifiche periodiche di cassa oltre quelle effettuate dal Collegio Sindacale. Per quanto riguarda la verifica dei fatti addebitati al sig. A.A., il puntuale riscontro della relativa documentazione contabile ha confermato quanto esposto nell'Atto denuncia-querela..., evidenziando tuttavia una differenza rispetto alla qualificazione in esso contenuta... Al netto degli importi considerati in conto restituzione...la differenza residua risulta pari a Euro 94.493, 15 (novantaquattromilaquattrocentonovantatre/15)».

4. Svolte tutte le incombenze, il 25 novembre 2006 si celebrava l'udienza dibattimentale nella quale, con sua ordinanza, il Tribunale dichiarava la contumacia dell'imputato. Nel corso dell'udienza il Perito Dott. U.G. poteva ribadire e chiarire alcuni aspetti della sua relazione, puntualizzando in particolare che «nel caso specifico certamente non siamo dinanzi ad una semplice mancanza di diligenza, ma a una vera e propria distrazione di valori, eseguita anche con artifici».

Il Presidente del Tribunale, con suo decreto del 2 dicembre 2006, fissava la prosecuzione dell'udienza dibattimentale al giorno 18 dicembre 2006, nella quale prendevano la parola per la discussione finale le parti in causa ed il Promotore di giustizia aggiunto.

Dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, considerate in diritto e in fatto le contestazioni mosse all'imputato, il Tribunale, rientrato in aula, pronunciava la seguente sentenza:

- visti gli artt. 78, 79 e 413 c.p., nonché l'art. 26 Legge 21 giugno 1969, n. L., dichiarava A.A. colpevole del delitto di truffa aggravata commesso a danno di Amministrazione Pubblica e lo condannava alla pena di diciotto mesi di reclusione;

- visto l'art. 430 c.p.p., condannava l'imputato ai danni cagionati dal reato, la cui entità di Euro 50.759, 20 (cinquantamilasettecentocinquantanove/20) risulta inequivocabilmente dagli atti, rinviando alla sede civile per l'eventua-

le determinazione della parte residua e per la quantificazione degli interessi, nulla per il danno morale;

- visto l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p., condannava il medesimo al rifacimento delle spese processuali e al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, che venivano liquidate nella misura di Euro 3.200, 00 (tremila- duecento/00).

5. Il 19 dicembre 2006 il Ch.mo Avv. N.N., Difensore d'ufficio dell'imputato, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, 18 dicembre 2006.

Con decreto 20 aprile 2007, il Presidente della Corte d'Appello ordinava la trasmissione degli atti per le adempienze corrispondenti al Promotore di giustizia, Prof. Avv. Giovanni Giacobbe, il quale, l'8 maggio 2007 chiedeva al Presidente della Corte di voler emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato appellante, ai sensi dell'art. 489 c.p.p.

Con decreto 22 maggio 2007, il Presidente ordinava che l'imputato dovesse comparire dinanzi alla Corte d'Appello il giorno 2 luglio 2007, con l'avvertenza che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia; stabiliva altresì la composizione del Collegio Giudicante, provvedeva alla nomina del Difensore d'ufficio dell'imputato in persona dello stesso Ch.mo Avv. N.N. e alla fissazione del 20 giugno 2007 quale termine utile per la presentazione delle prove a difesa e all'ordine di comparizione alla medesima udienza dibattimentale della parte lesa, costituitasi parte civile.

Il 29 maggio successivo il Ch.mo Avv. N.N. depositava istanza al Presidente della Corte, affinché disponesse una anticipazione sugli onorari ed un fondo spese per il giudizio in appello per un importo totale di Euro (*omissis*).

Il 13 giugno 2007 il Promotore di giustizia depositava un parere secondo cui, ai sensi dell'art. 486 c.p.p., era decaduto il diritto alla impugnazione della sentenza 18 dicembre 2006 non avendo l'Avvocato dell'imputato appellante presentato i motivi di impugnazione entro il termine perentorio stabilito per legge. In conseguenza di ciò, il Promotore di giustizia, ai sensi dell'art. 486 c.p.p., manifestava il parere che l'appello proposto dovesse essere dichiarato improcedibile e, a tenore dell'art. 492 c.p.p., chiedeva al Giudice di Appello di ordinare l'esecuzione della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.

A seguito di impedimento dell'Avvocato d'ufficio dell'imputato appellante, manifestato il 19 giugno 2007, il Presidente, con decreto 26 giugno 2007, senza pregiudizio dei motivi sopra esposti dal Promotore di giustizia per ritenere improcedibile l'appello, fissava il dibattimento per il 5 luglio 2007.

Il 25 giugno 2007 il Ch.mo Avv. N.N. depositava in Cancelleria alcune brevi note, nelle quali sosteneva che il termine perentorio che il Promotore di giustizia considerava trascorso non era iniziato a decorrere, per il fatto che la difesa non aveva ancora accettato l'incarico. In ogni caso, i motivi di appello erano da individuarsi nella violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e

413 c.p. per aver ritenuto la Amministrazione XX. pubblica amministrazione; nella violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p. per aver considerato la fattispecie una truffa e non una appropriazione indebita; nella violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p. per non esservi stata sottrazione di beni ma sostituzione di contante con titoli di credito; nella violazione dell'art. 413 c.p. per non aver valutato il comportamento concorsuale della Amministrazione XX., non avendo questa predisposto adeguati mezzi di controllo. In conseguenza di ciò, chiedeva l'applicazione dei benefici di legge, sospensione condizionale della pena o perdono giudiziale. Infine, assoluzione per non aver l'imputato commesso il fatto.

6. L'udienza dibattimentale aggiornata al 5 luglio 2007 e rinviata all'8 ottobre 2007 per assenza sia dell'imputato sia del suo Difensore d'ufficio, e nuovamente rinviata su richiesta dell'Avvocato della parte civile impedito, fu celebrata il 12 novembre 2007, assente l'imputato.

Aggiornata l'udienza al 19 dicembre 2007 per lo scambio delle repliche, la Corte, dopo aver trattato alcune questioni preliminari, riconoscendo la procedibilità dell'appello, ha giudicato di non accogliere i motivi presentati dalla Difesa d'ufficio dell'imputato sul merito della causa ed ha confermato la sentenza appellata, condannando l'appellante al rifacimento delle spese processuali e al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, liquidate nella misura di Euro 1.650, 00 (milleseicentocinquanta/00).

7. Il 19 dicembre 2007 il Ch.mo N.N., nella qualità di Difensore d'ufficio del Sig. A.A., proponeva impugnazione presso questa Corte avverso la decisione di conferma della condanna dell'imputato, esponendone i seguenti motivi il successivo 29 dicembre 2007, vale a dire per «violazione per omesso esame della richiesta di: nullità dell'udienza del 5.7.2007 per mancata notifica; assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile; sospensione condizionata della pena in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse». Inoltre, il Difensore d'ufficio riteneva che nella sentenza impugnata vi sia stata «violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 413 cp; violazione e falsa applicazione dell'art. 413 cp». Per quanto esposto, chiedeva per l'imputato la «applicazione del perdono giudiziario».

8. Il Presidente, con proprio decreto del 4 aprile 2008, nominava il Ch.mo Avv. N.N. Difensore d'ufficio del ricorrente; chiamava a far parte del Collegio Giudicante gli Em.mi Signori Cardinali Sergio Sebastiani e Jean-Louis Tauran; fissava l'udienza per la discussione orale per il giorno 21 maggio 2008.

9. Infine, il 3 maggio 2008 scorso il Ch.mo Avv. N.N. presentava in favore dell'imputato i seguenti motivi aggiunti di ricorso per cassazione: «Vio-

lazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta. Violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato. Violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p. per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del Sig. A.A.; di fatto disapplicando il principio per cui in dubio pro reo».

10. Nell'udienza del 21 maggio 2008 l'Eminentissimo Presidente svolgeva la relazione introduttiva e quindi concedeva la parola al Difensore dell'imputato, il quale concludeva la difesa precisando i motivi di ricorso sui quali insisteva: «violazione per omesso esame della richiesta di: assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile; sospensione condizionale della pena, in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse; applicazione del perdono giudiziale. Inoltre: violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p., per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del sig. A.A., di fatto disapplicando il principio per cui in dubio pro reo; violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica; violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato; violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta; violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.».

Il Ch.mo Avv. L. F. contestava i motivi del ricorrente e chiedeva l'improprietà e l'improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese.

Pronunziava quindi la sua requisitoria il Promotore di giustizia, Mons. Gianpaolo Montini, il quale, preso atto della esplicitata rinuncia da parte del patrocinio del ricorrente dei motivi non inclusi tra quelli menzionati nelle conclusioni dell'intervento nell'udienza dibattimentale, concludeva per il rigetto, motivando per ogni censura addotta dal patrocinio del ricorrente la ragione proposta del rigetto.

L'Avvocato d'ufficio del ricorrente replicava insistendo sui motivi adottati e presentando nota spese; il patrocinio della parte civile si associava alla requisitoria del Promotore di giustizia, presentando a sua volta nota spese; il Promotore di giustizia rinviava alle sue precedenti conclusioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

Dopo di che la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare la

sentenza, il cui dispositivo, rientrata la Corte nell'aula di udienza, era letto dall'Eminentissimo Cardinale Presidente.

In diritto

11. Il primo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del Sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile».

La natura del motivo di ricorso impone di ricondurre correttamente il motivo nell'alveo del giudizio di cassazione, quale ambito di sindacato nel diritto e non più nel fatto.

La violazione censurabile in cassazione infatti non può riguardare la diversa valutazione delle singole prove data dal giudice di merito in confronto a quella proposta dal Difensore del ricorrente: al giudice della cassazione è precluso il sindacato sul fatto. Non sussiste violazione di legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice di merito, tenendo conto degli elementi di prova ritenuti di decisivo rilievo, li sviluppi con un *iter* logico e fondi su di essi il giudizio di responsabilità. Né sussiste parimenti violazione della legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice senza indugiare in tutte le singole particolareggiate argomentazioni difensive svolte, indica le fondamentali ragioni sulle quali poggia il suo convincimento, chiarendo i dati di fatto valorizzati, le prove e il ragionamento seguito: la forza di questi, infatti, implicitamente e necessariamente ha permesso al giudice di disattendere tutte le argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata.

Questa censura della sentenza oggetto di ricorso va rigettata.

Anzitutto si intende attirare l'attenzione sul fatto che se da un lato la sentenza della Corte d'Appello è sobria nella motivazione di rigetto sul punto (cf n. 17, p. 12), ancor più sobrio, per non dire laconico, o forse sarebbe meglio dire assertivo, è il motivo di appello addotto al riguardo: «[...] in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile».

A fronte ed anche a cagione della menzionata corrispondenza di brevità, a tutto vantaggio peraltro della sentenza censurata, quest'ultima ha inteso implicitamente e non contraddittoriamente (e quindi sufficientemente) rigettare la richiesta di assoluzione per insufficienza delle prove, confermando sia la sostenibilità della valutazione della perizia per il fatto di aver prodotto nei giudici una discriminante fra i vari delitti di cui l'imputato era accusato in favore di alcuni e in rigetto di altri, sia la ragionevolezza del rigetto della connessione discriminante tra le (supposte) carenze di sorveglianza nell'amministrazione e la responsabilità accertata dell'imputato.

Queste valutazioni operate dalla Corte di Appello, sia considerate in se stesse sia in relazione alla genericità dei vizi addotti, non possono essere

censurate in un giudizio di cassazione quali violazione di legge per omesso esame.

E ciò è vero anche senza considerare ulteriormente che il motivo di ricorso addotto va ad incidere su una singola prova dell'impianto probatorio della sentenza di primo grado, e, pertanto, nel momento in cui è addotta in un giudizio di cassazione va prossimamente a collocarsi in un ambito di censura più di merito che di legittimità.

12. Il secondo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] sospensione condizionale della pena, in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse».

La dottrina ritiene appartenente al giudizio insindacabile di merito la valutazione circa la concessione o negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quale istituto che, per la possibilità di revoca del beneficio, può rafforzare nel caso il presuntivo proposito di ravvedimento.

È fatto salvo, comunque, a giudizio di questa Corte di Cassazione, una valutazione di legittimità nel caso in cui la concessione come la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia sorretto da vizi di natura logica o giuridica.

Anche questa censura della sentenza oggetto di ricorso va rigettata.

Se ben si considera, infatti, il ragionamento alla base del motivo di ricorso si osserva che l'impugnazione riguarda la corretta applicazione delle circostanze attenuanti, quasi che, ammesso – ma non concesso – che la loro applicazione consentisse l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, questa sarebbe dovuto essere applicata senz'altro, senza fornire le ragioni.

Dall'applicabilità all'applicazione intercorre il giudizio insindacabile del giudice, del quale il ricorso non rileva alcun vizio logico-giuridico, almeno per il fatto di non essere stato neppure effettuato.

Il Difensore del ricorrente impugna la legittimità della mancata sospensione condizionale della pena a causa della supposta illegittima applicazione delle circostanze attenuanti. Ma da un lato la sospensione non consegue alla applicazione delle circostanze attenuanti, che è solo un presupposto – *si et quatenus* – della sospensione; da un altro la mancata applicazione delle circostanze attenuanti non è impugnata in se stessa, ma solo sull'errato presupposto che ad essa consegue automaticamente la sospensione; da un altro ancora, la Corte d'Appello, seppur in forma brachilogica, ha motivato sufficientemente il rigetto della richiesta del patrocinio del ricorrente, allora appellante, dichiarando che «la concessione delle circostanze attenuanti deve trovare riscontro in fatti e circostanze obiettivamente accertabili e che in questa sede non sono state evidenziate» (n. 19, p. 13).

13. Il terzo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] applicazione del perdono giudiziale».

Quanto è stato sopra riferito alla posizione della dottrina che ritiene appartenere al giudizio insindacabile di merito la valutazione circa la sospensione della pena, può essere riferito *a fortiori* al perdono giudiziale, quale istituto che si fonda su un giudizio del giudice in merito ad un sicuro affidamento sulle doti di autorecupero dell'imputato.

La pronuncia impugnata poi è ineccepibile sia sul piano logico sia su quello giuridico, dal momento che motiva l'omesso esame del perdono giudiziale a causa della mancanza del presupposto stabilito dall'art. 7, Legge 21 giugno 1969, n. L: «[...] il giudice, qualora ritenga che sarebbe da applicargli [*id est* al colpevole] una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi [...] può pronunciare sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale».

14. Il quarto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p., per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del sig. A.A., di fatto disapplicando il principio per cui in dubio pro reo».

Il sacrosanto principio universalmente accolto secondo cui *in dubio standum est pro reo* trova la sua applicazione – come è ovvio – nel momento in cui si sia di fronte ad un dubbio. Non può quindi censurarsi per illegittimità una decisione che, senza vizi logici o argomentativi, accerti sia più violazioni sia il nesso tra le stesse di una medesima risoluzione, e quindi applichi il corrispettivo aumento della pena, a norma dell'art. 79 c.p.

Anche questo motivo di censura va, quindi, rigettato.

Analogo rigetto è da confermare per la censura addotta anche nel caso in cui il patrocinio del ricorrente abbia inteso rilevare una contraddizione nella sentenza di prime cure, sulla quale la sentenza impugnata non è intervenuta. Le oblazioni di Euro 2.000, 00 e 5.605, 05, effettuate dal sig. A.A. allo scopo di ridurre il danno inferto alla Amministrazione XX., non sono state considerate idonee dalla sentenza impugnata di porre nel nulla il secondo episodio criminoso attinente alla truffa di Euro 4.864, 25. Ciò però non contraddice quanto stabilito dalla sentenza di prime cure su due episodi attribuiti al sig. A.A. e derubricati a seguito della rifusione del danno inferto alla Amministrazione XX. In questi ultimi casi, infatti, come ben si evidenzia nella sentenza, le singole oblazioni erano state singolarmente effettuate con il preciso intento di rimediare alle singole fattispecie penali noxiali; nel caso delle oblazioni finali, invece, esse non erano richieste e, pertanto, non erano destinate a rifondere un singolo episodio noxiale, ma erano state effettuate nell'intento di alleviare il danno complessivo inferto. Non può, per tal ra-

gione, essere censurata per illogicità la scelta argomentativa posta in essere dalla sentenza impugnata.

15. Il quinto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica».

Con questo motivo il Difensore dell'imputato accusa di illegittimità la interpretazione estensiva che avrebbe riconosciuto alla Amministrazione XX., a danno della quale è stato perpetrato il delitto di truffa, la qualificazione di «Amministrazione pubblica», giustificando in tal modo la configurazione del reato di truffa aggravata, di cui all'art. 413, comma secondo, num. 2.

Anche in questo caso il motivo è infondato.

La pronuncia impugnata, infatti, non ricorre né letteralmente né concettualmente all'interpretazione estensiva del concetto di «Amministrazione pubblica» per configurare l'Amministrazione XX. quale «Amministrazione pubblica».

È infatti la stessa dottrina, citata peraltro dalla decisione impugnata, che qualifica come «Amministrazione pubblica», in riferimento al delitto di truffa aggravata, gli enti a servizio dello Stato o sottoposti alla sua tutela (cf n. 20, p. 15). La dottrina, infatti, che commenta l'articolo 413 è conforme nel ritenere nella denominazione «Amministrazione pubblica» «tutte quelle amministrazioni od istituti, ai quali si legano sia direttamente, sia indirettamente gli interessi dello Stato» (F. PUGLIA, *Dei delitti contro la proprietà*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, Milano 1908, p. 341).

Che poi la Amministrazione XX. sia a servizio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, e sottoposta alla loro tutela è riconosciuto in modo così chiaro che i riferimenti presentati dalla decisione impugnata potrebbero moltiplicarsi (cf, per esempio, F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, (omissis); S. CARMIGNANI CARIDI, *Curia Romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Il diritto ecclesiastico* 99 [1988] I, omissis).

Il riferimento del Patrocinio ricorrente, che *a priori* ritiene di dover esclusivamente qualificare l'Amministrazione pubblica quale entità dotata di poteri di imperio, non solo non è suffragata dal medesimo Patrocinio da alcuna referenza dottrinale o giurisprudenziale in relazione all'articolo *de quo*, ma è espressamente in contrasto con la *ratio legis* dell'aggravante del delitto di truffa. Se c'è una ragione per cui il Legislatore ha inteso riconoscere l'aggravante di cui in oggetto, non è certo per l'imperio dell'Amministrazione pubblica a danno della quale la truffa ricade, bensì per «la facilità nella consumazione del delitto» e perché nel caso «si allarga il danno immediato ri-

piegandosi esso sopra più persone» (A. RAVIZZA, *Truffa*, in *Il Digesto Italiano*, XXIII/2, Torino 1914-1917, p. 859).

16. Il sesto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato».

L'art. 45 c.p. distingue tra colui che ha voluto il fatto che costituisce il delitto, ossia quello che il Difensore dell'imputato nella doglianza chiama responsabile per dolo, e colui al quale si può far risalire il fatto che costituisce delitto come conseguenza della sua azione o omissione, quello che il medesimo Difensore denomina responsabile per errore. Il Legislatore ha previsto la punizione del reato di truffa solo per chi ne è responsabile per dolo. E la sentenza impugnata non avrebbe posto ad oggetto della sua argomentazione la verifica nel caso del dolo da parte dell'imputato.

La doglianza è da respingere.

La pronuncia impugnata, infatti, rimanda all'ampia argomentazione della sentenza di prime cure, la quale è fondata su risultanze inequivocabili dalle quali emerge con chiarezza che l'imputato ha voluto porre in atto artifici e raggiri, inducendo in errore la Direzione della Amministrazione XX., e si è procurato un ingiusto profitto con danno per la medesima Amministrazione. D'altronde, *e converso*, la medesima pronuncia impugnata motiva ulteriormente e in modo corretto il dolo nel caso, osservando che nessuna prova, elemento o indizio è stato addotto da chicchessia a favore dell'errore o comunque in grado di scalzare la prova addotta circa il dolo.

17. Il settimo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta».

La censura rappresentata fa verosimilmente riferimento alla seconda parte del primo comma dell'art. 22 del Trattato Lateranense, che recita: «A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane» (AAS 21 [1929] 219).

18. A fronte di questo motivo di ricorso il patrocinio della parte civile ha sollevato eccezione di improponibilità e di improcedibilità. Il Promotore di giustizia ha chiesto – seppure con formula dubitativa: «esprime la propria convinzione» – la dichiarazione di inammissibilità del motivo, in quanto «non proposto nei precedenti gradi di giudizio, attenendo, pertanto ad una incompetenza non rilevabile d'ufficio».

Il riconoscimento di ammissibilità di questo motivo di cassazione eviden-

temente comporta una interpretazione di diritto del testé menzionato articolo del Trattato, secondo cui la magistratura vaticana sarebbe priva di giurisdizione verso gli autori di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano rifugiatisi nel caso in territorio italiano o, comunque, le decisioni delle medesima magistratura nella fattispecie indicata sarebbero affette da nullità insanabile.

La prospettazione testé accennata merita di essere seppur brevemente approfondita.

Già l'interpretazione secondo cui l'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense attenga alla competenza inderogabile o alla giurisdizione – denominazioni che non ricorrono testualmente nel menzionato articolo –, sì che la magistratura vaticana sarebbe incompetente insanabilmente o priva di giurisdizione a giudicare penalmente sempre ed in ogni caso l'imputato di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano rifugiatisi nel territorio italiano, è da sottoporre ad attento esame.

Nell'articolo in questione appare, anzitutto, con chiarezza che l'espressione «si procederà senz'altro» non intende affermare altro che, in contrapposizione alla prima fattispecie dell'articolo, in cui è prevista la richiesta della Santa Sede per attivare il provvedere delle autorità italiane, nella fattispecie di cui alla seconda parte del medesimo comma, nessuna richiesta o formalità è richiesta dalla Santa Sede perché le autorità italiane intervengano, anzi provvedano. Così il Cammeo: «Si avverta che l'articolo [22 del Trattato] parla di "procedere senz'altro". La espressione "senz'altro" si riferisce evidentemente alla esclusione di quelle formalità che avrebbero potuto esigersi per porre in modo l'azione penale, come la richiesta dello S.C.V. o quella del Ministero della Giustizia del Regno e simili, istituti tutti che attengono al diritto formale. Ciò conferma che nella parte qui esaminata dell'art. 22 si è pensato esclusivamente alla procedura» (F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, 218).

La prospettazione, poi, dell'art. 22 del Trattato Lateranense relativamente alla «competenza» dei Tribunali vaticani è presente nella Legge 7 giugno 1929, n. II sulle Fonti del diritto e, per quanto attiene alla fattispecie che ci occupa, in modo non del tutto coerente.

All'art. 18, infatti, si statuisce che «[i] Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto, l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'art. 22 del Trattato 11 febbraio 1929».

All'art. 7, invece, della medesima Legge, si prescrive: «Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della pre-

sente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo».

Appare evidente come, mentre l'art. 18 contempla entrambe i casi previsti nell'art. 22 del Trattato Lateranense (delegazione e rifugiato), nell'art. 7, che verte parimenti sulla competenza, non si fa menzione della seconda fattispecie, ossia del rifugiato in territorio italiano.

Se poi, come prospettato nella menzionata Legge vaticana sulle fonti del diritto, si trattasse di incompetenza, sarebbe da verificare di quale incompetenza si tratti, dal momento che il motivo di incompetenza per territorio è ammissibile in cassazione solo qualora il motivo sia già stato proposto in appello (cf art. 501, primo capoverso, c.p.p.), ciò che nel caso non è avvenuto; il motivo di incompetenza per materia può essere sì proposto come motivo in cassazione (cf art. 500, primo capoverso, c.p.p.), ma nel caso si può almeno dubitare che l'art. 22 del Trattato Lateranense attenga alla materia, così come normata dal medesimo Codice di procedura penale; altro vizio attinente agli atti processuali può essere proposto in cassazione senza essere prima addotto nel grado di appello, ma deve trattarsi di nullità insanabile (cf art. 501, secondo capoverso, c.p.p.), che però è declinata in forma tassativa nel richiamato art. 136, che non prevede *prima facie* la incompetenza come insanabile: le nullità, infatti, ivi menzionate, attinenti alla costituzione del giudice, sono dalla dottrina e dalla giurisprudenza riferite ad altre fattispecie.

La Corte ritiene, comunque, di poter omettere nel caso di specie l'esame delle richieste di inammissibilità avanzate verso il proposto motivo di cassazione, in ragione di un principio prevalente di economia processuale, ossia che, nel caso oggetto di ricorso, la infondatezza del motivo di mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense, ossia della mancata configurazione della fattispecie di «rifugiato nel territorio italiano», è talmente evidente da non rendere rilevante – per il giudizio da rendere nel caso – la eccezione di inammissibilità sollevata.

19. L'eccezione di improponibilità e improcedibilità del patrocinio della parte civile deve essere invece respinta nel momento in cui intende censurare l'inammissibilità in cassazione di proposizione per la prima volta di questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito e preclusi a questo giudizio di legittimità.

Questa richiesta di improponibilità va respinta.

Innanzitutto è da rilevare che il motivo di cassazione addotto non muta il *thema decidendum* né lo estende oltre quanto rilevato dai giudizi precedenti di merito.

Negli atti, inoltre, provenienti dai detti giudizi è rilevabile una messe sufficiente di argomenti, che permette di affrontare il motivo addotto, per il

quale – giova annotarlo – non sono stati proposti né argomenti specifici né richieste istruttorie.

20. Decisiva, pertanto, seppure subordinatamente per quanto sopra asserito, per il rigetto del presente motivo di cassazione è l'esatta interpretazione della qualifica di «rifugiato nel territorio italiano» dell'imputato di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano.

Alla qualificazione, infatti, del Sig. A.A. quale rifugiato nel territorio italiano, vi si oppone la lettera dell'art. 22 del Trattato Lateranense. La giurisprudenza, infatti, «ha interpretato la parola [rifugiato] nel suo significato proprio e letterale, cioè come indicante colui che si è volontariamente allontanato dal luogo in cui ha commesso il delitto e non vuole ritornarvi perché intende sottrarsi all'arresto e al giudizio penale da parte delle autorità di quel luogo» (P. CIPROTTI, *Qualche particolare aspetto dell'attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano*, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, p. 601).

In altre parole, l'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense non implica la sua applicazione da parte dello Stato della Città del Vaticano per tutti i casi in cui il reo di delitto commesso nello Stato della Città del Vaticano si trovi di fatto in territorio italiano, bensì solo nel caso in cui il reo di cui sopra si rifugi nel medesimo territorio italiano.

La scelta della denominazione «rifugiato» non può essere posta nel nulla, mutandola nella semplice condizione di «trovarsi in territorio italiano»: *verba aliquid operare debent*.

È ovvio, pertanto, che la semplice contumacia dell'imputato nel processo penale non può, in assenza di fatti specifici qualificanti, essere rappresentata da sé come il rifugiarsi dell'imputato nel territorio italiano.

Dell'asserito rifugiarsi in territorio italiano, nel caso specifico dell'imputato A.A., non è dato ritrovare negli atti alcun elemento specifico che lo distingua dalla sua abituale abitazione in territorio italiano e dalla contumacia processuale.

Gli atti processuali, inoltre, depongono con dovizia per il rigetto della censura addotta. Consta, infatti, nel caso la più ampia collaborazione istituita dall'autore del delitto nella istruzione preliminare di fronte al Tribunale. Da questa appare con chiarezza che l'autore del delitto non solo non ha posto in atto alcuna azione di rifugio nel territorio italiano per sottrarsi volontariamente, a proprio beneficio, alla giustizia vaticana, ma al contrario consta che egli ha esplicitamente riconosciuta e apprezzata la giurisdizione vaticana, collaborando attivamente e lodevolmente davanti alla medesima autorità giudiziaria, com'è stato peraltro annotato dalla sentenza di prime cure. L'accettazione e la collaborazione con la giustizia vaticana sino alla notificazione della citazione del medesimo sig. A.A. – che ha personalmente depositato in Tribunale il 16 settembre 2004 la richiesta ed ottenuto il 24 giugno 2005 l'Av-

vocato d'ufficio con il gratuito patrocinio nonché personalmente depositato presso il medesimo Tribunale in data 8 marzo 2005 la sua richiesta di proprio domicilio legale presso la Cancelleria del Tribunale vaticano «ai fini del procedimento n. 142/02 [...] per la notifica degli atti» –, se non hanno radicato – per quanto necessario – la competenza penale dei tribunali dello Stato della Città del Vaticano, sicché per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* e/o della prevenzione, eventi seguenti – dato, ma non concesso, il rifugiarsi nel territorio italiano – non avrebbero potuto spogliare il giudice vaticano della propria competenza, costituiscono senz'altro prove della mancanza di *animus* di rifugiarsi nel territorio italiano.

21. La prospettata interpretazione nel caso della lettera dell'art. 22, comma primo secondaparte, del Trattato Lateranense viene – per quanto sia necessario – rafforzata da ulteriori considerazioni, entrambi destinate a comportare l'interpretazione stretta della denominazione «rifugiato nel territorio italiano».

Appare necessario, anzitutto, tenere nel debito conto che la denominazione in oggetto è collocata in un Trattato, nel contesto di una limitazione accettata e pattuita di potere – sia esso competenza giudiziaria sia essa addirittura di giurisdizione – di una parte a favore dell'altra. Questo non può non comportare l'interpretazione stretta, in quanto è noto che *odiosa sunt restringenda* e che una parte in un patto non abbia inteso rinunciare se non al minimo di quanto necessario.

Non è da omettere, poi, la considerazione che la voce «rifugiato» si pone come propriamente e appositamente scelta nell'art. 22 del Trattato Lateranense. Essa, infatti, si distanzia dalle locuzioni coeve disponibili nel Codice penale italiano allora vigente (cf, per esempio, artt. 4, ultimo comma, 5, comma primo, e 6, comma primo, c.p.: «si trovi nel territorio del regno»), che non risultano assunte nella lettera del Trattato stesso. La mancata assunzione della locuzione corrente appare senz'altro deporre ulteriormente a favore di un'interpretazione propria del testo normativo in oggetto.

22. L'ottavo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.».

Il Promotore di giustizia ha chiesto, con riferimento a questo motivo di ricorso, che venisse dichiarato inammissibile a cagione della sua assoluta genericità.

La richiesta del Promotore di giustizia va accolta e il motivo di ricorso dichiarato inammissibile.

Il combinato disposto degli articoli 510, ultimo comma, c.p.p., 514 c.p.p. e 520 c.p.p., prevede l'inammissibilità del ricorso per la parte in cui il motivo non è esposto «specificatamente» (art. 510, ultimo comma, c.p.p.). Conforme è la dottrina: cf, per esempio, V. MANZINI, *Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario*, volume II, Torino 1920, n. 506, p. 626.

Né basta a rendere specifico il motivo addotto per cassazione la menzione dell'articolo di legge violato o falsamente applicato, soprattutto nel caso in cui l'articolo di legge citato sia oggetto di altri motivi di censura specificati e sia l'articolo di legge principale su cui si è avuta la pronuncia della sentenza impugnata.

Ciò vale, *a fortiori*, se nemmeno con l'occasione dell'udienza dibattimentale, il patrocinio, che ha proposto il motivo di cassazione generico, si è peritato di specificarne in alcun modo la prospettiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano

visti gli articoli 523 e 535 c.p.p.
riunita in Camera di Consiglio
nella causa in epigrafe
ha deliberato la seguente sentenza:

1. Rigetto del ricorso per conto e in nome del sig. A.A. avverso la sentenza del 19 dicembre 2007 della Corte d'Appello, che conferma in ogni sua parte.
2. Condanna il ricorrente alle spese processuali innanzi a questa Corte di Cassazione.

Così deciso nello Stato della Città del Vaticano il 21 maggio 2008.

L'EQUILIBRIO NEL GIUDICARE.

RIFLESSIONI IN TEMA DI GIURISDIZIONE PENALE ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN OCCASIONE

DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE VATICANA

SOMMARIO: 1. Le fonti del diritto nell'ordinamento giuridico vaticano (cenni). La legge applicabile alla fattispecie soggetta alla cognizione della Corte. – 2. La sentenza 21 maggio 2008. Il fatto e le problematiche giuridiche. – 3. I temi affrontati dalla Corte di Cassazione: l'obbligo di motivazione. – 4. La giurisdizione penale vaticana e la nozione di rifugiato. – 5. Considerazioni conclusive.

1. LE FONTI DEL DIRITTO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO VATICANO (CENNI). LA LEGGE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE SOGGETTA ALLA COGNIZIONE DELLA CORTE

COME ogni altro ordinamento che voglia dirsi giuridico, l'ordinamento vaticano non può non essere strutturato secondo un chiaro sistema di fonti. Se appare opportuno, in questa sede, tralasciare ogni riferimento allo studio della bipartizione tra fonti di produzione e fonti di cognizione concentrandosi esclusivamente sulle prime, non può omettersi il riferimento

alla tradizionale nozione di “fonte del diritto”; con tale locuzione si identifica ogni atto o fatto che l’ordinamento abilita alla produzione di norme giuridiche. A sua volta la norma, che in via generale deve essere intesa come regola di condotta o norma pratica,¹ nell’ambito giuridico vaticano assume un significato che va oltre ogni riferimento formale e si sostanzia in una ordinazione razionale promulgata dall’autorità per il bene comune. Sin dai primi momenti definitivi si comprende, dunque, come al fine di una retta comprensione dell’ordinamento vaticano si debbano travalicare i confini del positivismo giuridico e come sia necessario, pur senza mai abbandonare la necessaria logica ed il doveroso rigore analitico, acquisire categorie e principi ermeneutici del tutto peculiari.

Il carattere religioso in cui lo Stato Città del Vaticano trova la sua intima giustificazione diviene, in questo ambito, imprescindibile criterio interpretativo; d’altro canto anche l’articolato sistema delle fonti del diritto, connotato da necessaria originalità, diviene mezzo di realizzazione degli speciali fini consacrati nel Trattato del Laterano.²

Sebbene il legislatore vaticano abbia recentemente provveduto a riorganizzare l’intero sistema della fonti con la legge n. LXXI del 1° ottobre 2008, in vigore dal 1° gennaio 2009,³ ai fini di una corretta analisi della fattispecie oggetto della decisione 21 maggio 2008 della Corte di Cassazione occorre far riferimento al sistema delle fonti vaticane a suo tempo vigente ed, in particolare, all’art. 1 della legge n. II sulle fonti del diritto: «*sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato Città del Vaticano: a) il Codex Iuris canonici e le Costituzioni Apostoliche; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall’autorità competente*». Tale disposto normativo non è, tuttavia, sufficiente a completare il quadro delle fonti vigenti nello Stato se non saldato con la previsione di cui all’art. 3: «*nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell’art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siano provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d’Italia fino all’entrata in vigore [...] sempre che dette leggi e regolamenti non siano contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede e il Regno d’Italia nell’11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente in Città del Vaticano, risultino ivi applicabili*».

Se tale risulta la ricostruzione normativa posta dal legislatore vaticano, il riferimento, cui prima si accennava, al carattere religioso dell’ordinamento

¹ F. MODUGNO, *Norma (teoria gen.)* in «Enciclopedia del Diritto», 28, Milano, 1978, 388.

² Art. 26: «*La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo*».

³ In «A.A.S. Suppl.», 79 (2008), 65-70.

non può non ricondurre l'interprete alla stretta connessione dello Stato vaticano con la Chiesa Cattolica. Simile connessione ha chiari e determinanti riflessi sul piano della legge applicabile.

Il dato presupposto al valido realizzarsi del sistema delle fonti è, infatti, la congruenza delle stesse al diritto Divino. Quest'ultimo è il limite insuperabile, il paradigma obbligato, fonte presupposta e primaria di tutto l'ordinamento. Come nella Chiesa Cattolica e in tutte le altre società umane, anche nello Stato Città del Vaticano il diritto divino naturale si presenta come fonte vigente; tuttavia, a differenza di altre realtà secolari, in quest'ultimo esso è esplicitamente riconosciuto come fonte positiva del diritto, parametro di validità insopprimibile della nomopoiesi ordinamentale. Presupposto necessario della *iustitia* di un ordinamento giuridico e dell'ordinamento giuridico vaticano in particolare diviene dunque, in ottica ecclesiale, la genuina incarnazione e la corretta espressione della legge di Dio.

Il riferimento al Diritto canonico risulta essere costitutivo dell'ordinamento e se da un lato parte della dottrina preferisce non ricostruire i rapporti tra Diritto canonico ed ordinamento vaticano in chiave di rinvio normativo,⁴ dall'altra, dottrina altrettanto autorevole, pur interpretando i rapporti in chiave di rinvio sistematico, sottolinea come il diritto canonico sia senz'altro dotato di una forza più intima ed organica di quella che potrebbe derivargli da una qualsiasi altra forma di rinvio.⁵ È pacifico, infatti, che senza la vigenza dell'ordinamento canonico, lo Stato vaticano «*non sarebbe più quello che deve essere e cambierebbe natura*».⁶

Secondo il previgente sistema di fonti, dunque, le leggi canoniche, volte a regolare la vita della Chiesa, cedono, qualora non siano diretta espressione di diritto divino, di fronte alla forza attiva delle disposizioni dettate in modo speciale per lo Stato della Città del Vaticano.

Se, infatti, non si può correttamente parlare, in simile architettura normativa, di una regolazione gerarchica dei rapporti tra le fonti (ben complesso è infatti il tema dei rapporti di abrogazione)⁷, sul piano dell'efficacia si assiste ad un capovolgimento d'ordine rispetto all'elencazione disposta nella lettera della legge n. II. Al criterio gerarchico si sostituisce un ordine di priorità. Nell'ordine di efficacia, le leggi del Sommo Pontefice riguardanti lo Stato

⁴ J.I. ARRIETA, *L'ordinamento giuridico e il governo dello Stato della Città del Vaticano. Studio introduttivo*, in «Codice di norme vaticane», Venezia, 2006, 44. Sostiene l'A. «*In realtà, come ha rilevato la dottrina, in questo caso non si può parlare propriamente di "rinvio", perché attraverso il menzionato art. 1 la legge canonica non appare come norma estranea all'ordinamento giuridico vaticano, bensì come legge che fa parte di esso. Noi abbiamo usato perciò altre nozioni*».

⁵ Cfr. P.A. BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2005, 533.

⁶ F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 173.

⁷ Sul punto si rinvia a F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 169 ss.

della Città del Vaticano dovrebbero essere specialmente considerate, subito seguite dal diritto canonico, dai regolamenti in esecuzione delle leggi Vaticane, dalle leggi delegate a norma dell'art. 24 della Legge n. II, delle norme giuridiche vigenti nel Regno d'Italia al 7 giugno 1929, nei limiti e sotto le condizioni rigorosamente specificate nell'art. 3 della Legge n. II e nel rispetto dell'ordine risultante dall'ordinamento costituzionale del Regno d'Italia – le leggi e gli altri atti aventi forza di legge (leggi delegate e decreti legge), regolamenti generali, regolamenti locali –.⁸ Il quadro normativo si chiarifica dunque coerentemente ai principi di efficacia che sottostanno all'applicazione della legge: *lex specialis derogat generali*.

Il ricorso alla legge secolare appare, quindi, esclusivamente regolato sulla base del rinvio statico (e non dinamico)⁹ al diritto vigente il 7 giugno 1929 nel Regno d'Italia. Anche in conseguenza di ciò, il diritto del Regno assume, per espressa previsione legislativa, carattere necessariamente "suppletivo": supplisce alle mancanze cui la legislazione vaticana ed il diritto canonico possano incorrere. Le disposizioni normative del Regno d'Italia trovano dunque, in presenza di un vuoto normativo, cittadinanza ed attuazione solo se risultino effettivamente applicabili al caso concreto e non contraddicano, ma questo è pacifico, i principi di diritto divino, i principi generali del diritto canonico¹⁰ nonché le disposizioni del Trattato e del Concordato.

Sul piano della materia penale sostanziale l'ordinamento dello Stato è a tutt'oggi regolato secondo le disposizioni del codice Zanardelli, legge 22 novembre 1888, n. 5801, promulgato in data 30 giugno 1889 per il Regno d'Italia e ciò alla luce del già richiamato art. 3 Legge n. II. In materia processuale invece, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. II, il codice applicabile è quello approvato con Regio Decreto 27 febbraio 1913 n. 127. Tuttavia, in queste delicate materie, il legislatore vaticano, senza addivenire ad una disciplina completa, è intervenuto a più riprese apportando deroghe e introducendo nell'ordinamento nuove fattispecie di reato.

Particolare rilevanza assume, quindi, la legge n. L del 21.06.1969 emanata da Paolo VI;¹¹ per mezzo di quest'ultima si addivene infatti ad una riforma sia del sistema penale, sia di quello procedurale.¹²

⁸ Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 171.

⁹ E esso non si aggiorna al mutare del parametro cui si rinvia. Al mutare delle disposizioni in materia penale dello Stato italiano non corrisponde, cioè, una medesima mutazione nell'ordinamento vaticano.

¹⁰ Si allude chiaramente ai *generalia iuris principia cum aequitate canonica servata* che sottostanno alla normativa della Chiesa. L'assenza di una disposizione specifica nel caso concreto – non sarebbe altrimenti possibile applicare le leggi del Regno d'Italia nello Stato vaticano – non implica tuttavia la possibilità di rinnegare i principi cui l'ordinamento tutto si ispira.

¹¹ In «A.A.S. Suppl.», 41 (1969), n. 4, 21 giugno 1969, 13-26.

¹² Per quanto concerne, invece, il diritto processuale civile in data 1 maggio 1946 Pio XII

Simile sistema di fonti è stato, come sopra accennato, recentemente rinnovato ed aggiornato dalla nuova legge sulle fonti n. LXXI del 1° ottobre 2008, integralmente abrogativa della legge 7 giugno 1929, n. II. Se molti sono gli elementi giuridici di rilievo, che dovranno essere oggetto di attenti studi in dottrina, è tuttavia opportuno in questa sede rilevare, senza alcuna particolare pretesa speculativa, quegli aspetti della nuova disciplina che appaiono *ictu oculi* innovativi. Questi ultimi non rappresentano una frattura legislativa nei confronti della precedente architettura normativa ma rispondono all'esigenza di dare nuova ed adeguata regolamentazione alle mutate istanze giuridiche provenienti dalle dinamiche ordinamentali.

In primo luogo l'indicato criterio di specialità, che sembrava sotteso ai rapporti di legge all'interno dello Stato, cede, con esclusivo riferimento all'ordinamento canonico, al criterio gerarchico: «*L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo*»; al medesimo tempo il diritto delle genti entra a pieno titolo, salva ovviamente la preminenza del Diritto Canonico, nell'ambito delle fonti: «*L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alla norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte*» (art. 1).

Così da un lato si assiste ad una chiarificazione autentica in merito al ruolo nello Stato del diritto della Chiesa, dall'altro ad una vera e propria innovazione ordinamentale, suggerita in qualche modo dalla prassi giuridica degli ordinamenti secolari.

Nel rapporto con la legislazione italiana, il legislatore vaticano non muta la tradizionale impostazione volta a considerare il diritto dello Stato italiano come applicabile in via suppletiva. Tuttavia, a differenza del testo previgente, si tratta di un rinvio "aperto". Inoltre, per l'applicazione della legge italiana, le nuove disposizioni prevedono la necessità del formale recepimento da parte della competente autorità vaticana (art. 3).

Sul piano della legge applicabile è interessante notare come, nell'ambito del diritto civile si assista, con tutte le necessarie riserve, ad un formale riconoscimento della vigenza normativa nello Stato vaticano del Codice civile italiano del 1942, che dunque sostituisce il previgente Codice di commercio del Regno d'Italia. Invece, per quanto inerente alla legge applicabile in materia penale sia procedurale che sostanziale, viene confermato il precedente assetto normativo (art. 4). Dalla lettera delle disposizioni sembra tuttavia emergere la volontà di addivenire ad un sostanziale ripensamento del sistema penale che tenga in maggior conto le peculiarità dell'ordinamen-

con il M. P. Con la legge ha provveduto a modificare l'ordinamento giudiziario e ad introdurre un autonomo codice di procedura civile. Cfr. G. DALLA TORRE, *Ordinamento*, cit., 496.

to.¹³ Di particolare interesse è, inoltre, l'esplicito riferimento alla «funzione educativa della pena» (art. 7, n. 2). Degna di rilievo è infine la riproposizione, seppur con alcune significative modifiche, della controversa norma relativa ai poteri del giudice in materia penale (art. 9).

Dato l'articolato strutturarsi dei rapporti tra le fonti e dato altresì il rilevante ruolo attribuito nella disciplina dell'ordinamento al diritto canonico, è tuttavia opportuno notare come, nelle dinamiche d'equilibrio del sistema, quest'ultimo non possa mai trovare applicazione in sostituzione della legge penale italiana: «*Se un fatto costituisce soltanto reato canonico è perseguito come tale dinanzi al foro ecclesiastico e punito colle pene canoniche. Se un fatto costituisce reato tanto secondo la legge canonica, quanto secondo quella laica, è punito senz'altro a tenore di questa, salvo esserlo anche a senso dell'altra, se ne sia il caso e nei limiti equitativi e prudenziali*».¹⁴

Tale precisazione si rende ancor di più necessaria dal momento in cui, nella materia penale, le peculiarità ordinamentali cui si è accennato si mostrano in tutta la loro complessità soprattutto se rapportate alle suggestioni provenienti dalla prassi.

2. LA SENTENZA 21 MAGGIO 2008.

IL FATTO E LE PROBLEMATICHE GIURIDICHE

Nella fattispecie oggetto della cognizione della Corte di Cassazione, un cittadino italiano veniva tratto a giudizio per il reato di cui agli artt. 97 e 413, secondo comma, c.p. per avere, fino al 2002, con più atti esecutivi della medesima fattispecie criminosa, mediante artifici e raggiri consistenti in una serie di accorgimenti contabili procurato a sé un ingiusto profitto per una ingente somma di denaro, con l'aggravante del danno reso alla Pubblica Amministrazione nonché per il reato di cui agli artt. 79 e 280 c.p., per avere, con più atti esecutivi di una medesima risoluzione criminosa, contraffatto le risultanze di cassa per simulare l'esistenza di attivi ed una situazione di apparente pareggio.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la condotta criminosa era stata realizzata attraverso la sostituzione di valori con titoli di credito e mediante alterazioni contabili tali da costituire raggiri ed artifici sufficienti ad indurre in errore l'Amministrazione sulla gestione dei fondi della propria cassa. Dalle risultanze probatorie emergeva poi come l'impu-

¹³ Il riferimento contenuto sia nell'art. 7 «*Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale*» e nell'art. 8 «*Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito*», appaiono senz'altro incisive e, soprattutto per ciò che inerisce la disciplina del rito, non previste nella previgente normativa. In tema di diritto penale vaticano cfr. D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*, in «*Ius Ecclesiae*», 20 (2008) 243-261.

¹⁴ F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 214.

tato avesse fornito dichiarazioni sostanzialmente ricognitive delle responsabilità lui ascritte.

Il collegio giudicante di primo grado non ha avuto, di conseguenza, particolari difficoltà nell'assumere le proprie determinazioni in merito alla colpevolezza dello stesso. Sebbene, infatti, questioni giuridiche rilevanti siano state sollevate dalla difesa ed affrontate in dibattimento in merito alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 413, 2° comma c.p., alla sussunzione della fattispecie nel reato di truffa ed alla valutazione dell'asserito comportamento omissivo dell'Amministrazione,¹⁵ tali delicate valutazioni non potevano incidere sull'*an* della colpa bensì sul *quantum* della pena.

Il Tribunale, giudicando l'imputato colpevole esclusivamente per il reato di truffa aggravata, ha ritenuto di dover sussumere l'ipotesi di alterazione delle scritture contabili non nel reato di cui al 280 c.p., bensì nelle modalità attraverso le quali viene a realizzarsi compiutamente l'evento da ricondurre al reato di truffa; ha deciso, inoltre, di valutare positivamente l'atteggiamento dell'imputato – lo stesso da un lato aveva tentato di ripianare seppur in minima parte il danno cagionato, dall'altro, durante le prime fasi del processo, si era reso parte attiva eleggendo domicilio presso la cancelleria e avanzando richiesta di gratuito patrocinio – riconoscendogli uno sconto di pena mediante l'applicazione dell'art. 26 Legge 21 giugno 1969, n. L in tema di attenuanti generiche.¹⁶

La sostanziale conformità al disposto legislativo della determinazione del Tribunale di primo grado è stata, in seconda istanza, fortemente riaffermata; l'oggetto delle questioni sopra accennate ulteriormente definito ed approfondito dalle valutazioni della Corte d'Appello che ha ritenuto di dover decidere in piena conformità con quanto disposto dal giudice di prime cure.

Particolare attenzione merita tuttavia, in un tale quadro giudiziario, l'operato della Corte di Cassazione. Il Giudice di legittimità, pur valutando i fatti in conformità con le argomentazioni sostenute dai Collegi di primo e secondo grado, si è trovato a dover affrontare rilevanti questioni di diritto sottoposte, per la prima volta nell'ambito del processo, alla cognizione dell'organo giudicante.

La difesa dell'imputato, infatti, all'indomani della sentenza di appello ri-

¹⁵ Quest'ultima, infatti, secondo la difesa dell'imputato doveva essere in qualche modo ritenuta concausa dell'evento per non avere predisposto adeguati mezzi di controllo.

¹⁶ Quest'ultima disposizione, prevedendo l'integrale sostituzione dell'art. 59 del codice di procedura penale applicabile, prevede che «*Se ricorrono circostanze, non prevedute dalla legge, che giustifichino una diminuzione di pena, il giudice può sostituire all'ergastolo la reclusione per un tempo non inferiore a otto anni, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici l'interdizione temporanea, e diminuire le altre pene in misura non superiore ai tre quarti. / Le diminuzioni di pena si operano sulla pena che il giudice applicherebbe qualora non ricorressero la circostanza o le circostanze prevedute dal comma precedente*»

correva in Cassazione denunciando la «violazione per omesso esame della richiesta di: nullità dell'udienza del 5.7.2007 per mancata notifica; assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile; sospensione condizionata della pena in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse». Successivamente venivano altresì presentati motivi aggiunti di ricorso volti a far valere: «violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta. Violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato. Violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica. Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p. per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del Sig. A.A.; di fatto disapplicando il principio per cui in dubio pro reo».

Tra i motivi di ricorso avanzati dalla difesa dell'imputato, degni di particolare attenzione appaiono i rilievi in tema di motivazione nonché l'espreso riferimento all'applicazione dell'art. 22 del Trattato del Laterano. In relazione a tali temi, infatti, la Corte ha aggiunto un *quid pluris* all'architettura giuridica della fattispecie. Da un lato, in relazione all'asserito vizio di motivazione per quanto inerente la richiesta di assoluzione, la Cassazione vaticana è intervenuta a valutare il retto svolgimento del giudizio d'appello mediante il ponderato sindacato sulla rispondenza della sentenza di secondo grado ai criteri di legge; dall'altro, e questo rappresenta il tema di maggiore rilevanza della sentenza, l'analisi del motivo aggiunto relativo all'applicazione dell'art. 22 del Trattato alla fattispecie oggetto di giudizio, ha indotto il Collegio giudicante ad affrontare il complesso e delicato tema della cd. delega di giurisdizione.

Sia l'imprescindibile sussistenza della giurisdizione in capo al giudicante, sia la necessaria motivazione logica e coerente della sentenza da quest'ultimo emessa, rappresentano, infatti, presupposti ineludibili di ogni valido giudizio.

3. I TEMI AFFRONTATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE: L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

«La controversia ha origine dalla trasgressione di una legge o da un conflitto di interessi tra soggetti. Lo "ius suum" non si attua spontaneamente, quindi la risoluzione di una controversia per mezzo di una sentenza è l'affermazione della certezza del diritto». ¹⁷

¹⁷ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa come mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma, 1990, 17.

Strumentale alla certezza del diritto è la necessaria logicità e fondatezza della sentenza; quest'ultima, per essere rispondente alle esigenze di giustizia, non può non essere adeguatamente motivata.

Proprio in relazione al "naturale" obbligo di *reddere rationem* gravante sui provvedimenti giurisdizionali, la Corte di Cassazione vaticana è stata chiamata a pronunciarsi sull'operato del Collegio di Appello colpevole, secondo le posizioni della difesa dell'imputato, di non aver valutato la richiesta di assoluzione e conseguentemente di non aver motivato a sufficienza sul rigetto dell'istanza. L'analisi dell'operato del Collegio presuppone, dunque, una giusta comprensione della portata giuridica dell'obbligo di motivazione. Con quest'ultima il giudice esplicita le ragioni di fatto e di diritto sottese all'adozione di una determinata decisione, dà contezza dell'*iter* logico seguito nella formazione del proprio convincimento, trasfuso poi nel dispositivo della sentenza.

Se nel caso di specie non desta alcuna difficoltà l'individuazione della legge applicabile, appare tuttavia opportuno sottolineare come il riferimento sostanziale alla necessità di motivare i provvedimenti giudiziari, sia ben radicato nell'ordinamento vaticano anche per il tramite dell'ordinamento canonico.¹⁸

L'obbligo di motivazione è infatti esplicitamente previsto, perché fisiologico del rendere giustizia, ai cann. 1611 e 1612 del Codice del 1983; essi prevedono che vengano esposte le ragioni ossia i motivi, in diritto ed in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza.¹⁹ Allo stesso modo il *Codex* del 1917 prevedeva, al can. 1873, che la sentenza dovesse contenere «*rationes seu motiva quae dicuntur, tam in facto quam in iure, quibus dispositiva sententiae pars innituntur*». La sostanziale previsione dell'obbligo di motivazione appare dunque ben consolidata nel sistema giuridico della Chiesa e le disposizioni indicate non vengono dettate ai soli fini dell'eventuale e successivo controllo di legittimità del provvedimento giudiziario, ma come imprescindibili adempimenti della valutazione di giustizia. Nel diritto penale canonico, la motivazione viene a saldarsi, altresì, con l'intrinseca funzione educativa della pena. Solo attraverso la comprensione del disvalore penale del comportamento tenuto e dunque solo attraverso la comprensione del titolo di responsabilità sulla base del quale viene inflitta la pena, il reo può prendere pienamente coscienza dell'antigiuridicità della propria condotta. Solo se rettamente motivata l'inflizione di una pena può, con maggiore probabilità,

¹⁸ Cfr. J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985; IDEM, *Sentenza: decisione e motivazione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, pp. 303-329.

¹⁹ Al tempo stesso tali norme sono state puntualmente trasfuse nel CCEO ai cann. 1294 e 1295.

essere compresa come espressione di giustizia. L'emenda del reo transita obbligatoriamente attraverso la presa di coscienza delle proprie responsabilità penali. In quest'ottica il *reddere rationem* diviene *reddere iustitiam*.²⁰

Nell'ambito degli ordinamenti secolari l'obbligo di motivazione, seppur ispirato a diverse motivazioni sostanziali, occupa un posto preminente nella realizzazione dello Stato di diritto. Già Re Ferdinando IV di Borbone nel 1774 stabiliva, per la prima volta nell'Italia preunitaria, che tutte le sentenze dovessero essere motivate e pubbliche.²¹ Scopo di tale provvedimento, ispirato a posizioni dichiaratamente illuministe, era quello «*di rimuovere quanto più si possa da' Giudici lo arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità*».²² Si intendeva così realizzare una forma di controllo sul potere giudiziario.

Anche la legge procedurale applicabile nell'ambito dell'ordinamento vaticano, il codice di procedura penale italiano del 1913, prevede esplicitamente all'art. 275 che le sentenze debba contenere i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Tale dato normativo diviene la chiave di volta nel giudizio sull'operato del Collegio di Appello. Il dato legislativo applicabile non prevede, infatti, l'obbligo di motivare esplicitamente rispetto alle singole argomentazioni difensive. Un simile obbligo può sussistere semmai nell'ordinamento giuridico dell'Italia contemporanea, recentemente volto all'attuazione del cd. giusto processo; volto dunque all'esaltazione di quei connotati accusatori del giudizio penale che certo non potevano trovare eguale accoglienza nel sistema penale degli anni trenta.

Correttamente quindi la sentenza di Cassazione rileva che non «*sussiste parimenti violazione della legge per omessa o mancata motivazione allorché il giudice senza indugiare in tutte le particolareggiate argomentazioni difensive svolte, indica le fondamentali ragioni sulle quali fonda il proprio convincimento, chiarendo i dati di fatto valorizzati, le prove ed il ragionamento seguito: la forza di questi, infatti, implicitamente e necessariamente ha permesso al giudice di disattendere tutte le argomentazioni incompatibili con la soluzione data*».

La motivazione sul rigetto dell'istanza di assoluzione deve dunque essere ricondotta alle forme alternative del motivare ed in particolare si colloca nell'ambito delle motivazioni cd. implicite. Queste ultime, appartenenti alla "fisiologia" della sentenza, ricorrono allorché l'omessa motivazione su un determinato punto del provvedimento è desunta dalla motivazione di altro punto del provvedimento stesso.

²⁰ Cfr. J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano, 2005, 133 ss.

²¹ Cfr. F. CORDERO, *Procedura Penale*, Milano, 2003, 1009.

²² M. PISANI, *Appunti per la storia della motivazione nel processo penale*, in «Indice Penale», 1970, 317.

Nel caso di specie non può pertanto ritenersi viziata la sentenza della Corte d'Appello che, argomentando la propria decisione di condannare l'imputato secondo un *iter* logico convincente comunque ispirato ai profondi principi dell'ordinamento vaticano, si limiti a motivare sobriamente in merito al rigetto della richiesta di assoluzione. Quest'ultima è implicitamente esclusa dalla condanna.

4. LA GIURISDIZIONE PENALE VATICANA E LA NOZIONE DI RIFUGIATO

Ulteriore e principale oggetto della sentenza 21 maggio 2008 della Corte di Cassazione vaticana è senz'altro da rinvenirsi nello studio della complessità dei rapporti ordinamentali tra lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica Italiana in tema di giurisdizione penale.

Si è posto, infatti, come sopra accennato, il problema dell'applicazione, alla fattispecie oggetto della cognizione, dell'art. 22 del Trattato del Laterano.

Se appare opportuno tralasciare in questa sede ogni valutazione in merito alla ammissibilità del relativo motivo avanzato dalla difesa dell'imputato direttamente nell'ambito del giudizio di legittimità,²³ diviene senz'altro necessaria una rilettura del citato art. 22 che possa chiarirne, seppure per cenni, l'intima *ratio*. Soltanto a seguito di una tale rilettura sarà, infatti possibile intervenire esegeticamente sulla nozione di "rifugiato" e valutarne la diretta applicabilità al caso di specie.

La previsione dell'art. 22 sancisce, infatti, la possibilità che la Santa Sede deleghi l'Italia, nel singolo caso od in modo permanente, a provvedere nel suo territorio alla punizione di delitti che venissero commessi nello Stato della Città del Vaticano, «*salvo – e tale inciso è l'oggetto primario dell'analisi della Corte – quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane*».

Ogni ordinamento originario, che eserciti su un territorio delimitato e su di una popolazione identificabile la propria sovranità, non può in alcun modo essere privato dell'esercizio della potestà punitiva. La giurisdizione in materia penale, infatti, diviene, negli ordinamenti secolari, baluardo insuperabile dell'affermazione statale. L'assenza di un potere punitivo in capo agli organi di uno Stato ovvero l'impossibilità di esercitare tale potere con effettività muta sostanzialmente i caratteri dello Stato tradizionalmente inteso trasformandolo in un ente giuridico di diversa natura. Data una tale premessa, è di facile intuizione comprendere come la natura statale dell'ordinamento vaticano trovi una sua ulteriore ed incontrovertibile af-

²³ All'ammissione di tale motivo di impugnazione si è, infatti, prontamente opposto il Promotore di Giustizia il quale seppur con formula dubitativa ne aveva eccepito, come puntualmente rilevato in sentenza, la non ammissibilità trattandosi di motivo «*non proposto nei precedenti gradi di giudizio, attenendo, pertanto ad una incompetenza non rilevabile d'ufficio*».

fermazione per mezzo dell'art. 22. Quest'ultimo, infatti, prevedendo ipotesi di delegazione in tema di giurisdizione, implicitamente riafferma la primaria ed originaria (ed in quanto tale non convenzionale) potestà punitiva dell'ordinamento.²⁴ Alla luce di tale principio devono dunque essere lette le disposizioni in materia di giurisdizione penale vaticana. Se infatti parte della dottrina, facendo leva sulla natura interclusa dello Stato della Città del Vaticano, ha voluto leggere tale disposizione (ovvero la previsione dell'ipotesi di delegazione) come affermazione delle limitazioni che quest'ultimo deve patire in rapporto alla correlativa estensione della giurisdizione italiana²⁵, ulteriori orientamenti hanno letto in questa scelta pattizia la volontà di escludere la totale rinuncia a favore dell'Italia dell'esercizio della sovranità territoriale in materia penale²⁶. Entrambe le posizioni non appaiono condivisibili.

L'art. 22 non rappresenta in alcun modo un limite all'esercizio sovrano della potestà punitiva dello Stato Vaticano; inoltre quest'ultimo non potrebbe mai, coerentemente con la propria natura di ordinamento statale, rinunciare totalmente alla propria giurisdizione in materia penale.

La previsione dell'art. 22 risponde, invece, a mere valutazioni pratiche, dettate caso per caso dalla peculiare natura dell'ordinamento giuridico vaticano. Infatti *«per l'origine e il significato di questa norma occorre tener presente da un lato le dimensioni territoriali, assai esigue, dello Stato vaticano, dall'altro il suo rapporto simbiotico (di strumentalità assorbente) con la Santa Sede»*.²⁷

L'architettura interpretativa così delineata deve, necessariamente, essere applicata anche alla ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 22.

Il rilevante inciso di cui la difesa dell'imputato chiedeva l'applicazione, tuttavia, presuppone da un lato l'analisi del concetto di rifugiato, dall'altro un'attenta valutazione in merito alla obbligatorietà, in capo alla magistratura italiana, dell'esercizio dell'azione penale in queste ipotesi.

In relazione al tema in esame molteplici sono state le impostazioni della dottrina; esse tuttavia sembrano potersi ricondurre a due ordini di argomentazioni.

²⁴ Il problema della potestà statale e della sua effettività era bene noto al Papato il quale, già attorno alla metà del xv secolo, aveva acquisito la consapevolezza che *«la principale garanzia della sua indipendenza nel nuovo sistema europeo degli Stati avrebbe potuto consistere soltanto nella formazione e nella gestione di un proprio Stato»*. Cfr. sul punto P. PRODI, *Il sovrano del Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, 1982, 9.

²⁵ La natura interclusa comporterebbe, di fatto, la "necessaria" delegazione alla giurisdizione italiana. Cfr. M. MIELE, *Santa Sede e Città del Vaticano*, Pisa, 1933, 97.

²⁶ Cfr. U. ALOISI, *Gli Accordi Lateranensi e i loro riflessi in materia penale*, in «Studi in onore di Mariano D'Amelio», I, Roma, 1933, 47.

²⁷ Cfr. C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato*, Bologna, 2003, 110.

Secondo un primo orientamento, la nozione di rifugiato sarebbe da ricondurre ad una certa lettura del dato di diritto internazionale volta ad identificare il rifugiato nel soggetto «*che successivamente al reato si trova sottoposto alla sovranità diversa da quella dello Stato nel cui territorio lo ha commesso*»²⁸. Alla nozione così indicata corrisponderebbe, dunque, un dato obiettivo senza che possano in alcun modo intervenire nel processo definitorio elementi di diversa natura (quale ad esempio l'abituale luogo di residenza del reo, afferente alla dimensione soggettiva dello stesso). Coerentemente con tale impostazione, autorevole dottrina ha dedotto che «*ogni qual volta il colpevole si trovi nelle mani dell'autorità italiana, tocchi a questa di provvedere al giudizio penale*»²⁹. Anche i riferimenti alle decisioni dei tribunali italiani sembrano corroborare tale impostazione identificando la nozione di rifugiato e di rifugiarsi con la mera presenza del reo nel territorio dello Stato.³⁰ Quest'ultima, infatti, tende a considerare la nozione di rifugiato come corrispondente alla espressione del codice penale Rocco "trovarsi il reo nel territorio del nostro Stato" di cui agli artt. 9 e 10.

Simile orientamento non appare condivisibile.

Da un lato, infatti, il rifarsi a categorie specifiche del diritto penale italiano non può in alcun modo chiarire il valore normativo di disposizioni di natura pattizia. Gli artt. 9 e 10 del codice Rocco, inoltre, non esprimono principi informativi dell'ordinamento giuridico di appartenenza ma risultano espressioni normative sì generali ma tuttavia dirette all'esclusivo esercizio della potestà punitiva interna allo Stato italiano; esse, infine, sono state elaborate successivamente alla regolazione convenzionale dei rapporti con la Santa Sede. L'espressione normativa, a cui far riferimento nel caso di specie, sarebbe semmai individuabile negli artt. 3 e ss. del codice penale Zanardelli, applicabile all'ordinamento vaticano. Tuttavia questi ultimi, la cui formulazione non è ripresa nel testo del Trattato, forniscono un quadro legislativo chiaramente differente da quello prospettato nel codice Rocco.³¹ È palese

²⁸ Cfr. D. DURISOTTO, *Rapporti tra Italia e Stato Città del Vaticano in materia di giurisdizione*, in «Archivio Giuridico», 2007, fasc. IV, 615.

²⁹ A. C. JEMOLO, *Lezioni di Diritto Ecclesiastico*, Milano, 1950, 139 ss.

³⁰ Cfr. Cass. Pen. 16 marzo 1938 in «Annali di Diritto e Procedura Penale», 1934, 53 in cui la Corte, come ricordato in D. DURISOTTO, cit., 615, afferma che la nozione di rifugiato sia stata «*adoperata dalle parti contraenti dell'art. 22 del Trattato del Laterano non per indicare colui che sia inseguito dal pubblico clamore o dagli agenti della forza pubblica, [...] ma per indicare chi si trovi, comunque, nel territorio dello Stato italiano*»; dello stesso tenore Cass. Pen. 10 maggio 1952, n.11, in «Giustizia Penale», 1952, II, 770; Cass. Pen. 7 maggio 1954, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1956, II, 12.

³¹ La punibilità dei reati commessi all'estero è secondo queste disposizioni ben più limitata e vincolata al verificarsi di circostanze ulteriori rispetto al *trovarsi nel Regno*. Quest'ultima espressione appare ben lontana dall'essere dato concettuale rilevante ma assume carattere di condizione praticamente necessaria.

dunque come il riferimento agli artt. 9 e 10 del codice penale oggi vigente in Italia non debba trovare alcuna cittadinanza nell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 22 del Trattato. Da un altro punto di vista, inoltre, la lettura del diritto internazionale così prospettata non sembra potersi assumere a dato pacifico ed incontestabile. Appare, infatti, di necessaria evidenza richiamare, nell'ottica internazionale del diritto, l'art. 1 della Convenzione adottata a Ginevra il 28 luglio 1951;³² essa, non introducendo un *quid novi* ma riportandosi a convenzioni stipulate sin dagli anni venti, fornisce una definizione di rifugiato dalla portata generale. Quest'ultimo dovrebbe essere identificato in colui che «*temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra*». Simile nozione, anche se con i dovuti aggiustamenti con riferimento alla qualifica di cittadino o comunque di soggetto sottoposto alla giurisdizione vaticana, potrebbe ben adattarsi alla previsione di cui all'art. 22.

Il secondo orientamento prospettato in dottrina appare, invece, maggiormente condivisibile. Sulla base di quest'ultimo, infatti, il rifugiarsi consiste nel riparare in un altro Stato con la specifica intenzione di sottrarsi alla sovranità del paese in cui si è commesso il delitto.³³ Considerare rifugiato chiunque si trovi nel territorio dello Stato italiano comporterebbe una interpretazione «*lata, estensiva, di fronte a termini che possono essere intesi in senso proprio, secondo il significato lessicale, dando luogo così a quell'interpretazione letterale della norma che è il primo criterio interpretativo indicato dalla legge, qualora questa risulti terminologicamente chiara*».³⁴

La Corte di Cassazione vaticana ha accolto questo secondo orientamento. «*La scelta della denominazione "rifugiato" – sostiene l'eminentissimo collegio giudicante – non può essere posta nel nulla, mutandola nella semplice condizione di "trovarsi in territorio italiano", verba aliquid operare debent*». Nel caso di specie, infatti, il trovarsi dell'imputato nel territorio dello Stato italiano appare semplicemente legato ad ordinari criteri di abitazione; nel comportamento, inoltre, del reo non si rinviene alcuna volontà di sottrarsi, per qualsivoglia motivo, alla giurisdizione vaticana. Egli semmai ne ha espressamente riconosciuto ed apprezzato il valore «*collaborando – come si può leggere in*

³² Tale convenzione, è bene ricordarlo, è stata sottoscritta sia dallo Stato italiano, sia dalla Santa Sede.

³³ G. DALLA TORRE, *Sul reato di diffamazione a mezzo stampa commesso nello Stato della Città del Vaticano*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1975, II, 206.

³⁴ G. DALLA TORRE, *Sul reato*, cit., 206.

sentenza – *attivamente e lodevolmente davanti alla medesima autorità giudiziaria*».

Occorre comunque, in conclusione, sottolineare che anche laddove la condotta del reo avesse realmente configurato l'atto del rifugiarsi in territorio straniero, essa non avrebbe immediatamente costituito la giurisdizione del Giudice italiano all'esercizio della potestà punitiva per delegazione "diretta".³⁵ L'espressione "si procederà senz'altro" contenuta nel disposto dell'art. 22 non si pone, sebbene siano rinvenibili contrastanti opinioni in dottrina,³⁶ in contrapposizione con la prima parte dell'articolo escludendo la necessità di qualsivoglia intervento della Santa Sede bensì indica «l'esclusione di quelle formalità che avrebbero potuto esigersi per porre in moto l'azione penale, come la richiesta dello S.C.V. o quella del Ministro di giustizia del Regno e simili»³⁷. Sul piano eminentemente pratico, infatti, non si comprende come il giudice italiano potrebbe venire a conoscenza, in assenza di comunicazione degli organi vaticani competenti, di una notizia di reato tale da integrare l'ipotesi oggetto di discussione. Inoltre, anche nel caso in cui tale notizia dovesse diversamente pervenirgli, non potrebbe procedere in assenza di un'attenta valutazione in merito alla sua fondatezza. Una simile valutazione non potrebbe aver luogo senza esplicite comunicazioni da parte delle autorità vaticane. Tali rilievi vengono fatti propri, anche se *per obiter dictum*, dalla sentenza 21 maggio 2008 della Corte di Cassazione vaticana.

Diversa ed ulteriore analisi dovrebbe conclusivamente affrontarsi, ma non appare questa la sede opportuna, nell'ipotesi di arresto da parte delle forze di polizia italiane del reo che, nell'imminenza del fatto criminoso, tenti di far perdere le proprie tracce nel territorio italiano.³⁸

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La sentenza 21 maggio 2008 della Corte di Cassazione vaticana ha senz'altro affrontato rilevanti questioni problematiche. Se infatti i temi della motivazione e della corretta interpretazione dell'art. 22 non esauriscono l'oggetto

³⁵ L'espressione delega appare in questo caso, secondo parte della dottrina, particolarmente fuorviante ed atecnica. Cfr. R. JACUZIO, *Commento della nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Torino, 1932, 57.

³⁶ D. DURISOTTO, *Rapporti*, cit., 621 e da quest'ultimo citato sul punto U. Aloisi, *Gli Accordi Lateranensi*, cit., 49 ss.

³⁷ F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 218.

³⁸ Un particolare caso che viene talvolta ricondotto alla tematica del rifugiarsi nello Stato Italiano è quello dell'attentato perpetrato in Piazza S. Pietro nei confronti di Giovanni Paolo II. Tale fattispecie tuttavia non può essere ricompresa in quelle oggetto del presente studio. Occorre infatti precisare che la regolamentazione giuridica vigente nel territorio racchiuso dal colonnato berniniano ha caratteri di assoluta specialità (cfr. art. 3 del Trattato) e tali da non poter essere immediatamente sussunti nella generale previsione di cui all'art. 22 del Trattato.

della cognizione della Corte, essi hanno tuttavia il pregio di sottendere, ovviamente su diversi piani, la complessa tematica dell'equilibrio nel diritto.

Nel tema della motivazione, infatti, non si può non leggere, in controluce, la complessità dei rapporti tra le parti del giudizio e le oggettive difficoltà nel guidare il processo al conseguimento della giustizia sostanziale. Diviene essenziale, infatti, che vi sia un rapporto di intima rispondenza tra la richiesta di giustizia ed il *dictum iudiciale*, tra la richiesta di senso³⁹ e l'essere nel diritto. In tale adeguata rispondenza si può realizzare pienamente un ordinamento giuridico. Così, se da un lato all'imputato «*Abbas non privabit eum defensione, quae (...) etiam diabolo, si in iudicio adesset non negaretur*»⁴⁰, dall'altro l'operato del giudice, se legittimo, non può in alcun modo essere privato di effettività. Sia il giudice terzo che le parti contraddicenti svolgono, dunque, un ruolo di pari importanza nelle dinamiche dell'equilibrio. Il sindacato di legittimità sul loro operato diviene imprescindibile via nella realizzazione della giustizia.

Nel tema della delega di giurisdizione, a sua volta, deve essere letta la complessità dei rapporti ordinamentali e delle affermazioni di potere. La necessaria convivenza di due ordinamenti così strettamente legati, quali la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano, diviene complesso banco di prova per la scienza del diritto. In tale ambito, infatti, sia le considerazioni diplomatiche sia le rivendicazioni politiche possono porre in serio rischio la coerenza del sistema pattizio. Solo il richiamarsi ai principi ispiratori del dato legislativo può suggerire la via ermeneutica per sanare apparenti ovvero sostanziali contraddizioni. Così, arrogarsi la cognizione di fatti non rientranti nella propria giurisdizione diviene ingiustificabile forzatura del sistema di diritto; d'altra parte, tuttavia, declinare la giurisdizione a sé spettante è causa di un *vulnus* insanabile nell'esigenza di giustizia.

DAVIDE DI GIORGIO

³⁹ Sul significato della domanda di senso in filosofia del diritto, cfr. B. ROMANO, *La legge del testo. Coalescenza di logos e nomos*, Torino, 1999.

⁴⁰ GUILIEMUS DURANTIS, «*Speculum iudiciale*». *Illustratum et repurgatum a Giovanni Andrea et Baldo degli Ubaldi*, lib. III, particula I, rub. *De inquisitione*, § 5 *Ultimo nota*, n. 6, Basiliae, 1574 - Aalen, 1975, vol. 2, 42.